

# **Statuto**

---

## **CAPITOLO 1**

### ***Origine – Scopi - Mezzi***

#### Articolo 1

##### **Denominazione dell'Ente**

La denominazione dell'Ente è la seguente: Centro Residenziale per Anziani "Andrea Danielato" con sede in Cavarzere (Ve), in corso Europa, al civico n. 52.

#### Articolo 2

##### **Natura giuridica**

Il Centro Residenziale per Anziani "A. Danielato" è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), ai sensi della L. 17 Luglio 1890, n. 6972, come dal deliberazione del C.C. n. 67 del 30.09.1997 e a seguito del decreto dirigenziale di approvazione del presente Statuto.

Il Centro Residenziale per Anziani "A. Danielato" trae origine dal testamento olografo in data 14 maggio 1930 di Andrea Danielato.

#### Articolo 3

##### **Scopi**

L'Istituto ha per scopo:

- a) di promuovere all'assistenza di ambo i sessi, residenti nel Comune di Cavarzere, dietro pagamento di un corrispettivo o, compatibilmente con le proprie rendite, a titolo di gratuità o di parziale gratuità.
- b) Di provvedere all'erogazione di servizi assistenziali ad anziani od a persone in condizioni di accertata non autosufficienza di ambo i sessi, provenienti anche da altri Comuni, siano esse a carico della Pubblica Assistenza, di familiari o solventi proprio;
- c) di provvedere, dietro pagamento dei relativi costi di esercizio, all'attività di nuovi servizi in favore di persone auto e non autosufficienti di ambo i sessi, sia attraverso la creazione di nuove strutture (centro diurno, residenze sanitarie assistenziali, casa albergo) che attraverso l'erogazione di prestazioni domiciliari a carattere sociale ed assistenziale.

I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ad altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare, nel rispetto della normativa vigente.

Infine, l'Istituto riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli degli Enti pubblici territoriali competenti in materia socio-

assistenziale, svolge la propria attività sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti.

Articolo 4

#### **Norme di accoglimento**

Le norme relative all'accoglimento degli Ospiti ed al loro comportamento nel Centro Residenziale per Anziani "Andrea Danielato" sono fissate dall'apposito Regolamento Interno.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli Ospiti. Ognuno di Essi può sempre farsi assistere dal Ministro del Culto cui appartiene.

Articolo 5

#### **Mezzi di funzionamento**

Per la realizzazione degli scopi cui l'art.3, l'Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati, stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione ed utilizza, altresì, le rendite dal proprio patrimonio costituite dai beni mobili ed immobili, risultanti dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari, nonché contributi e donazioni provenienti da soggetti sia pubblici che privati.

Allo stato attuale, il patrimonio dell'Ente consta di beni (mobili, immobili) per un valore complessivo di Lire 10.330.035.910.

Il patrimonio, come sopra individuato, deve essere riportato ed aggiornato nell'apposito inventario tenuto ai sensi dell'art. 18 della L: 17.07.1890, n. 6972.

## **CAPITOLO 2**

### ***Ordinamento istituzionale e norme generali di amministrazione***

Articolo 6

#### **Organi**

Sono organi dell'Istituto:

di Governo e di Indirizzo:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente;

di Gestione:

- Il Segretario-Direttore;

di Controllo:

- Il collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

#### **Il consiglio di amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

L'Ente è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

I Consiglieri sono nominati dal Sindaco.

Il presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi componenti, nella prima riunione da tenersi entro dieci giorni dalla nomina.

Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri, durano in carica 5 (cinque) anni. Non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro deceduto o dimissionario rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il Consigliere deceduto o dimissionario.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa dei Utenti all'elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla scadenza del mandato.

Articolo 8

#### **Indennità di carica**

Al Presidente ed ai consiglieri può essere corrisposta, con spesa a carico dell'Ipab, una indennità da determinare in base a criteri stabiliti dalla legislazione regionale in materia.

Articolo 9

#### **Decadenza**

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione.

Contestualmente, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione richiederà all'Organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Articolo 10

#### **Scioglimento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 11

#### **Il Presidente.**

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta.

Il Presidente assume la responsabilità legale dell'Ente.

Promuove e dirige l'attività del Consiglio d'Amministrazione e controlla l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle Leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente viene eletto tra i membri del Consiglio d'Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

## Articolo 12

### **Il Segretario-Direttore**

Il Segretario-Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto e, come tale, adotta tutti i provvedimenti (decreti) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

L'attribuzione delle competenze al Segretario-Direttore saranno definite in apposito Regolamento.

## Articolo 13

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, secondo le modalità previste per Legge.

Le funzioni dello stesso esercitate, nonché le relative indennità, saranno definite in apposito Regolamento.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## Articolo 14

### **Il personale**

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal Regolamento Organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Appositi Regolamenti Interni disciplineranno, inoltre, il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti in conformità alle disposizioni di Legge ed alle norme generali del presente Statuto.

L'azione di quanti agiscono nell'Ente, deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente ponendo, innanzi tutto, la necessità di soddisfare le esigenze degli Ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

L'azione degli Organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi, che saranno retti dal principio di cooperazione e di responsabilità.

## Articolo 15

### **Albo dell'Istituto**

Il Consiglio d'Amministrazione individua, nella sede dell'Ente, apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituto", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

All'Albo Pretorio del Comune, ove ha sede la struttura, saranno pubblicati, comunque, gli atti espressamente previsti per Legge.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario-Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo ed al secondo comma, avvalendosi del Personale Amministrativo, e su attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

### **CAPITOLO 3**

#### ***Rapporti con l'utenza ed il volontariato***

Articolo 16

##### **Consiglio degli Ospiti - Volontariato**

È consentita, all'interno dell'Ente, la costituzione del Consiglio degli Ospiti, la cui articolazione e funzionamento saranno determinati in apposito Regolamento.

È riconosciuto al volontariato organizzato l'opportunità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Articolo 17

##### **Entrata in vigore-rinvio**

Il presente Statuto entrerà in vigore, previa approvazione da parte della Regione Veneto, dall'1 gennaio 1998.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia d'assistenza e beneficenza pubblica.